

INPS - Messaggio 12 dicembre 2017, n. 4987

Gestione dipendenti pubblici - rinuncia all'utilizzo di periodi figurativi riconosciuti a domanda - servizio militare

Pervengono numerose richieste di chiarimento in merito alla possibilità, da parte degli iscritti alla gestione dei dipendenti pubblici, di chiedere la rinuncia al riconoscimento del servizio militare di leva per il cui accredito figurativo è di norma prevista la domanda dell'interessato.

Con il presente messaggio, si rende noto che, in analogia a quanto già previsto per gli iscritti all'AGO, gli interessati possono chiedere di rinunciare all'accredito ai fini pensionistici del periodo relativo al servizio militare quando lo stesso periodo non sia già stato utilizzato per la liquidazione di precedenti prestazioni.

Si precisa, che l'accredito figurativo di periodi antecedenti all'1/1/1996 facendo assumere al lavoratore la qualità di "vecchio iscritto" ai fini della non applicazione del massimale contributivo, vale quale "utilizzo" della contribuzione figurativa stessa ed è quindi condizione ostativa all'esercizio della facoltà di rinuncia quando sia stata la causa unica e determinante della effettiva disapplicazione del massimale contributivo.

Resta inteso che la facoltà di rinuncia in esame è limitata agli eventi figurativi riconoscibili a domanda dall'interessato, non potendo costituire oggetto di rinuncia la contribuzione figurativa accreditabile d'ufficio, come nel caso del servizio militare per gli iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Stato-CTPS.

Si precisa, che l'accredito figurativo di periodi antecedenti all'1/1/1996 facendo assumere al lavoratore la qualità di "vecchio iscritto" ai fini della non applicazione del massimale contributivo, vale quale "utilizzo" della contribuzione figurativa stessa ed è quindi condizione ostativa all'esercizio della facoltà di rinuncia quando sia stata la causa unica e determinante della effettiva disapplicazione del massimale contributivo.

Resta inteso che la facoltà di rinuncia in esame è limitata agli eventi figurativi riconoscibili a domanda dall'interessato, non potendo costituire oggetto di rinuncia la contribuzione figurativa accreditabile d'ufficio, come nel caso del servizio militare per gli iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Stato-CTPS.